



STATUTO ASSOCIATIVO

Approvato dal Consiglio Nazionale il 20/08/2024

[Il presente statuto è redatto in conformità con il modello di statuto predisposto dalla Rete associativa ANBIMA – Associazione Nazionale Bande Italiane Musicali Autonome APS ad uso delle proprie Strutture territoriali ANBIMA APS e approvato con Decreto Direttoriale n. 273 del 4 novembre 2024]

TITOLO I – Costituzione e Scopi

Art. 1 - Costituzione

È stata costituita il 25 Luglio 1955, con Atto del dott. Placido Gamberale Notaio in Roma, registrato in Roma il 28 Luglio 1955 al Repertorio n. 47660, Fascicolo n. 2205, al n. 1581 un'associazione denominata "Associazione Nazionale delle Bande Italiane Musicali Autonome" (ANBIMA).

ANBIMA:

- a) è riconosciuta come Ente Nazionale a Finalità Assistenziali con Decreto Ministero degli Interni del 26 febbraio 1983, ai sensi dell'Art. 20 del D.P.R. n. 640 del 26/10/1972;
- b) già iscritta al n. 841/2012 del registro delle persone giuridiche della Prefettura di Roma ai sensi del DPR 10/02/2000 n. 361;
- c) conformemente con quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, l'ANBIMA si configura quale Ente del Terzo Settore e, in estensione del presente statuto, assume la denominazione "Associazione Nazionale delle Bande Italiane Musicali Autonome APS" (ANBIMA APS), di seguito denominata "Associazione" o, più brevemente, "ANBIMA".

L'acronimo APS integra la denominazione sociale per effetto dell'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Art. 2 - Rete Associativa

In conformità con quanto previsto dai commi 1 e 2 ex art. 41 D.Lgs. 117/17, ANBIMA si configura quale Rete Associativa del Terzo Settore.

La denominazione di Rete Associativa integra la denominazione sociale per effetto dell'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Art. 3 - Sede

L'ANBIMA ha attualmente la propria sede legale in Roma, in via Cipro, 110.

Il Consiglio Nazionale può decidere, con valide motivazioni, lo spostamento della sede legale nello stesso Comune.

L'eventuale spostamento della sede nello stesso Comune non costituisce modifica allo Statuto sociale.

Art. 4 - Durata

L'ANBIMA ha durata illimitata nel tempo in connessione al perpetuarsi degli scopi sociali.

Art. 5 - Scopi

ANBIMA è apolitica, apartitica ed aconfessionale, non persegue fini di lucro. L'associazione si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dagli associati o dalle persone aderenti agli enti associati.

ANBIMA, unitamente con le associazioni ad essa associate, promuove:

- a) l'associazionismo e il volontariato musicale, la diffusione della cultura musicale, popolare, folkloristica, corale e sociale, con l'intento di valorizzare anche le potenzialità turistico-culturali del territorio;
- b) le buone relazioni e le comuni iniziative fra gli associati, salvaguardando l'autonomia ed allo stesso tempo la specificità di ciascun ente costituito attraverso particolari tradizioni storiche locali;
- c) l'educazione, la formazione e l'aggiornamento musicale, rivolti particolarmente ai giovani e ai docenti,

l'approfondimento ed aggiornamento della didattica musicale e delle relative metodologie, l'aggiornamento e la qualificazione professionale dei Maestri Direttori mediante l'organizzazione di corsi, stage e seminari;

- d) studi e ricerche, attività di divulgazione e interscambio della produzione musicale;
- e) la realizzazione di ogni tipo di iniziativa intesa alla diffusione della musica tra i giovani e la terza età, con particolare solidarietà a favore di terzi meno abbienti;
- f) le iniziative pubblicistiche nei campi della cultura, della storia, della didattica e tecnica musicale, nonché l'acquisizione, la produzione, la stampa incentivando attività, scambi e gemellaggi con gruppi italiani e stranieri;
- g) la diffusione, attraverso qualunque mezzo o procedimento tecnico ritenuto idoneo, di partiture, trascrizioni, composizioni originali, filmati ecc.; le Convenzioni e le Collaborazioni con le Istituzioni Pubbliche, la SIAE, INPS (ex ENPALS), i Conservatori Musicali e le Istituzioni di Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica (AFAM);
- h) la formazione in materia musicale negli ambiti delle direttive del Ministero dell'Istruzione e del Merito ed in particolare:
 - didattica e metodologie;
 - metodologie e attività laboratoriali;
 - innovazione didattica e didattica digitale;
 - didattica per competenze e competenze trasversali;
 - gli apprendimenti;
 - didattica delle singole discipline previste dagli ordinamenti;
- i) la collaborazione:
 - con Enti pubblici e privati, Associazioni culturali, sportive e turistiche, Consorzi, Cooperative, Comitati Organizzativi sia in Italia che all'Estero, che perseguono scopi affini o che intendano sostenere o incoraggiare le iniziative dell'ANBIMA e aderire ad organismi regionali, nazionali ed internazionali;
 - con le Scuole, le Università, gli Enti, gli Istituti italiani e stranieri e Accademie interessati alla Cultura Musicale, Popolare e Tradizionale;
- j) la cultura e l'informazione musicale attraverso l'organo Ufficiale di Stampa "Risveglio Musicale", riviste, bollettini, notiziari e quanto altro riveste carattere associativo, didattico e di cultura musicale;
- k) un sistema di documentazione ed informazione per i dirigenti, da fornire alle Unità di Base associate, relativamente alle leggi in materia amministrativa e fiscale.

ANBIMA al fine di realizzare le finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale di cui al presente articolo in via principale esercita e organizza nei confronti degli associati, loro familiari o terzi le seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5, comma 1 del CTS lettere:

- d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
- g) formazione universitaria e post-universitaria;
- h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- j) radiodiffusione sonora a carattere comunitario, ai sensi dell'articolo 16, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni;
- k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
- l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- m) servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore;
- t) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;
- v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della non violenza e della difesa non armata;
- w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto

reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

z) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

ANBIMA, in qualità di Rete Associativa, può esercitare le seguenti attività di cui all'art. 41 del Codice del Terzo Settore ed in particolare:

- 1) svolgere, anche attraverso l'utilizzo di strumenti informativi idonei a garantire conoscibilità e trasparenza in favore del pubblico e dei propri associati, attività di coordinamento, tutela, rappresentanza, promozione o supporto degli Enti del Terzo Settore ad essa associati e delle loro attività di interesse generale, anche allo scopo di promuoverne ed accrescerne la rappresentatività presso i soggetti istituzionali.
- 2) esercitare, oltre alle proprie attività statutarie, anche le seguenti attività:
 - a) monitoraggio dell'attività degli enti ad essa associati, eventualmente anche con riguardo al suo impatto sociale, e predisposizione di una relazione annuale al Consiglio Nazionale del Terzo Settore;
 - b) promozione e sviluppo delle attività di controllo, anche sotto forma di autocontrollo e di assistenza tecnica nei confronti degli enti associati.
- 3) promuovere partenariati e protocolli di intesa con le Pubbliche Amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e con soggetti privati.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del CTS, anche attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, nel rispetto delle previsioni statutarie e secondo criteri e limiti definiti dalle vigenti normative in materia. Le attività diverse esperibili sono individuate da apposita deliberazione del Consiglio Nazionale.

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità secondo quanto stabilito dalla normativa vigente.

Art. 6 - Soci

Sono soci gli Enti del Terzo Settore e gli Enti non profit, di seguito definiti entrambi Unità di Base.

Sono altresì soci le persone fisiche che, già aderenti alle Unità di Base (UdB), aderiscono anche ad ANBIMA APS.

Le Unità di Base, all'atto dell'iscrizione all'ANBIMA, devono attestare l'identità del singolo socio richiedente e la tessera deve essere rinnovata annualmente. I soci aderenti accettano senza riserve le norme statutarie e regolamentari e ne fanno proprie le finalità.

Le UdB ammesse all'ANBIMA devono presentare almeno 15 (quindici) soci persone fisiche.

La domanda si presenta telematicamente sul sito di ANBIMA. Sulla domanda si esprime il Segretario Nazionale previo parere del Presidente Territoriale competente. Il mancato accoglimento della domanda deve essere motivato e comunicato all'Ente richiedente che nel termine di 30 giorni potrà proporre ricorso al Collegio dei Probiviri.

L'adesione all'ANBIMA comporterà l'automatica adesione alle strutture territoriali ANBIMA di riferimento.

I termini per la sottoscrizione del tesseramento sono definiti dal Regolamento Organico dell'Associazione.

Ogni Ente, all'atto della richiesta di adesione all'ANBIMA, dovrà allegare alla domanda il proprio Statuto, l'Atto Costitutivo e, se in possesso, il numero di registrazione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e la relativa determina.

Le UdB ammesse sono tenute al versamento della quota associativa annuale stabilita dal Consiglio Nazionale.

Le UdB sono tenute ad osservare:

- lo Statuto ed i Regolamenti dell'ANBIMA, le deliberazioni e le decisioni dei suoi Organi Centrali e Territoriali;
- tutti i principi dell'attività esclusivamente amatoriale svolta nel rispetto delle norme di tutela della salute, della persona e della sicurezza.

Il Rappresentante Legale e i Dirigenti delle Unità di Base aderenti all'ANBIMA dovranno avere compiuto la maggiore età.

Le Unità di Base cessano di far parte dell'ANBIMA:

1. per mancato pagamento delle quote associative annuali all'ANBIMA, che dovranno essere regolarizzate entro la data stabilita dal regolamento organico dell'Associazione;
2. per recesso o scioglimento volontario (lo scioglimento del vincolo non sottrae le Unità di Base dall'osservanza degli obblighi già contratti);
3. per esclusione deliberata dalla Giunta Esecutiva Nazionale per gravi motivi o violazioni dell'etica associativa.

Il socio persona fisica decade per:

- a) dimissioni volontarie presentate per iscritto al consiglio competente;
- b) morte;
- c) esclusione deliberata dalla Giunta Esecutiva Nazionale per gravi motivi o violazioni dell'etica associativa che dovrà essere comunicata all'interessato e all'UdB di appartenenza.

L'esercizio, da parte del singolo socio, di qualsiasi carica in seno all'ANBIMA è un servizio reso a titolo gratuito. Possono solamente essere riconosciuti rimborsi delle spese effettivamente sostenute e autorizzate.

Ha diritto al voto il socio maggiorenne iscritto da almeno tre mesi.

Gli associati minorenni, iscritti da almeno tre mesi al libro dei soci possono esercitare i propri diritti attraverso chi esercita la responsabilità genitoriale, con la sola esclusione dell'elettorato passivo.

È ammesso il voto per delega conferita per iscritto, ad altro socio delegato. Ogni socio non può ricevere più di due deleghe.

È vigente il principio di intrasmissibilità della quota o contributo associativo.

Ogni socio ha diritto ad esaminare i libri sociali. La richiesta dovrà essere formalizzata con domanda scritta da presentare al Presidente Nazionale o ai Presidenti Territoriali. L'autorizzazione deve avvenire entro 30 giorni dalla richiesta.

TITOLO II – Struttura Centrale

Art.7 - Organi Centrali

Gli Organi Centrali dell'ANBIMA sono:

1. il Congresso Nazionale
2. il Consiglio Nazionale;
3. la Giunta Esecutiva Nazionale;
4. l'eventuale Tesoriere Nazionale;
5. l'eventuale Organo di Controllo;
6. il Collegio Nazionale dei Probiviri;
7. i Coordinatori di Area Territoriale.

Tutti gli Organi Centrali e Territoriali elettivi dell'ANBIMA hanno la durata di quattro anni e, comunque, saranno rinnovati in occasione del successivo Congresso Ordinario, pur se celebrato anticipatamente o posticipatamente.

La disciplina dell'ordinamento interno, la struttura di governo e la composizione e il funzionamento degli organi sociali di ANBIMA sono improntate al rispetto dei principi di democraticità, pari opportunità ed eguaglianza di tutti gli associati e di elettività delle cariche sociali.

Art. 8 - Congresso Nazionale

Il Congresso Nazionale è l'organo attraverso il quale l'ANBIMA determina le sue linee di politica associativa ed i suoi obiettivi statutari.

Il Congresso Nazionale può essere sia Ordinario che Straordinario.

Il Congresso Nazionale Ordinario, su proposta della Giunta Esecutiva Nazionale, è convocato dal Presidente Nazionale ed è deliberato dal Consiglio Nazionale che ne dispone l'Ordine del Giorno nei modi e nei termini fissati dal Regolamento dei Congressi.

Il Congresso Nazionale Ordinario si riunisce ogni quattro anni per determinare le linee programmatiche del quadriennio e per l'elezione degli Organi Centrali dell'ANBIMA. Le decisioni del Congresso Nazionale Ordinario sono vincolanti per tutti i soci e per tutte le strutture organizzative dell'ANBIMA.

Al Congresso Nazionale Ordinario prendono parte i delegati eletti dai Congressi Regionali in numero proporzionale ai Soci (persone fisiche) e alle Unità di Base iscritte nelle rispettive Regioni, secondo le norme e le modalità fissate dal Regolamento dei Congressi, approvato dal Consiglio Nazionale.

La riunione del Congresso Nazionale Ordinario è valida in prima convocazione con la presenza di almeno due terzi dei componenti ed in seconda convocazione con qualsiasi numero di presenti, le deliberazioni vengono prese a maggioranza.

I Delegati durano in carica fino alla celebrazione del nuovo Congresso Ordinario, salvo decadenza dalla qualifica di socio ANBIMA, nel qual caso la sostituzione avverrà con i primi dei non eletti nei vari Congressi Regionali.

Tutti i soci maggiorenni sono eleggibili alle cariche sociali.

Il Congresso Nazionale Ordinario:

- a) esamina e dibatte la relazione morale ed organizzativa presentata dal Presidente Nazionale uscente;
- b) determina ed approva le linee programmatiche generali e gli impegni operativi dell'ANBIMA nel quadriennio successivo;

Il Congresso Nazionale Ordinario, a scrutinio segreto, elegge:

- a) il Presidente Nazionale;
- b) il Vicepresidente Nazionale;
- c) il Segretario Nazionale;
- d) i Componenti del Collegio Nazionale dei Probiviri.

Il candidato alla Presidenza Nazionale, unitamente al programma di mandato, presenterà una lista contenente i nominativi del Vicepresidente Nazionale e del Segretario Nazionale che dovrà essere sottoscritta secondo le modalità previste dal Regolamento Congressuale.

Il Congresso Nazionale voterà le liste presentate; risulterà eletta la lista che avrà ricevuto il maggior numero di preferenze.

Il Congresso Nazionale Straordinario è indetto dal Consiglio Nazionale, che ne dispone l'Ordine del Giorno, a seguito di motivata richiesta presentata e sottoscritta da almeno il 60% delle Unità di Base associate. È convocato, inoltre, quando ne faccia richiesta almeno il 60% dei componenti del Consiglio Nazionale. Al Congresso Nazionale Straordinario partecipano i Delegati del Congresso Nazionale Ordinario.

Il Congresso Nazionale Straordinario:

- 1. approva le modifiche statutarie;
- 2. delibera l'eventuale trasformazione, fusione e scissione, scioglimento e liquidazione, disponendo circa la destinazione del patrimonio in conformità da quanto disposto dal CTS.

Per la validità del Congresso Nazionale Straordinario è richiesta la presenza, anche per delega, di almeno i tre quarti dei delegati al Congresso Nazionale Ordinario.

Le deliberazioni del Congresso Straordinario sono valide con voti favorevoli pari alla metà più uno degli aventi diritto al voto.

Le modalità di partecipazione e di gestione dei congressi associativi (Nazionale e Territoriali) sono definite da un apposito Regolamento Congressuale approvato dal Consiglio Nazionale.

Art. 9 - Consiglio Nazionale

Il Consiglio Nazionale è l'organo di programmazione amministrativa e gestionale ed è composto da:

Componenti con diritto di voto:

- a) i Presidenti Regionali;
- b) i Consiglieri Nazionali.

Componenti senza diritto di voto:

- c) la Giunta Esecutiva Nazionale;
- d) l'eventuale Tesoriere;
- e) l'eventuale Organo di Controllo

Partecipano inoltre ai lavori del Consiglio Nazionale, senza diritto di voto, se invitati per l'occasione:

- f) il Presidente del Collegio Nazionale dei Probiviri o altro componente da lui delegato;
- g) l'addetto all'Ufficio Stampa;
- h) il Capo Redattore della rivista "Risveglio Musicale";
- i) i Presidenti delle eventuali Associazioni di Settore, Federazioni o Reti Associate del Terzo Settore aderenti all'ANBIMA.
- j) i Coordinatori di Gruppi di Lavoro Tematici;
- k) eventuali esperti in specifiche discipline.

Il Regolamento Organico Associativo stabilisce le modalità e i criteri da seguire per la convocazione e lo svolgimento dei lavori del Consiglio Nazionale.

Il Presidente Regionale in caso di assenza delega il Vicepresidente Regionale.

Nel caso in cui la carica di Presidente Nazionale, Vicepresidente Nazionale, Segretario Nazionale, Membro di Giunta Esecutiva Nazionale, sia ricoperta da un Presidente Regionale, la rappresentanza della Regione nel Consiglio Nazionale sarà assunta dal Vicepresidente Regionale o da un componente del Consiglio Regionale nominato dal Consiglio Regionale di appartenenza.

Ciascun componente del Consiglio Nazionale può farsi rappresentare nell'assemblea da un altro componente del Consiglio Nazionale mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione.

Ciascun componente del Consiglio Nazionale può rappresentare sino ad un massimo di altri due componenti.

Il Consiglio Nazionale si riunisce, anche in modalità telematica, almeno quattro volte all'anno o quando il Presidente Nazionale lo ritenga opportuno o ne faccia richiesta scritta dal 60% dei componenti il Consiglio Nazionale. In tal caso la riunione deve aver luogo entro trenta giorni dalla richiesta stessa.

La riunione del Consiglio Nazionale è valida in prima convocazione con la presenza di almeno due terzi dei componenti ed in seconda convocazione con qualsiasi numero di presenti, le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti.

Il Consiglio Nazionale è convocato dal Presidente Nazionale mediante avviso, notificato almeno quindici giorni prima, contenente l'Ordine del Giorno, il luogo, la data e l'ora stabilita per la riunione.

Il Consiglio Nazionale nella prima riunione elegge da due a quattro componenti la Giunta Esecutiva Nazionale, scelti dal Consiglio Nazionale fra i suoi membri.

Il Consiglio Nazionale nomina:

- 1) l'eventuale Organo di Controllo;
- 2) l'addetto all'Ufficio Stampa;
- 3) il Comitato di Redazione della rivista "Risveglio Musicale" e il suo Capo Redattore.

Il Consiglio Nazionale ha il potere deliberativo generale sull'attività dell'ANBIMA.

Il Consiglio Nazionale:

1. delibera l'attuazione delle direttive per il raggiungimento degli obiettivi fissati dal Congresso Nazionale, sviluppandone la relativa programmazione;
2. determina le linee d'azione che si impongono per nuove sopravvenute esigenze tra un Congresso Nazionale e l'altro;
3. delibera l'entità della quota associativa annuale;
4. esamina e approva il bilancio di esercizio consuntivo e preventivo, redatto in conformità alla vigente normativa.
5. delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
6. delibera ed indice, con relativo Ordine del Giorno, il Congresso Nazionale Ordinario, proposto dalla Giunta Esecutiva Nazionale;
7. indice, con relativo Ordine del Giorno, il Congresso Nazionale Straordinario;
8. approva il regolamento organico associativo su proposta della Giunta Esecutiva Nazionale contenente tutte le norme attuative statutarie ritenute necessarie per il buon funzionamento dell'ANBIMA;
9. approva il regolamento congressuale su proposta della Giunta Esecutiva Nazionale;
10. approva le modifiche statutarie da presentare al Congresso Nazionale Straordinario;
11. propone al Congresso Nazionale Straordinario l'eventuale scioglimento e liquidazione dell'ANBIMA, secondo le norme di legge vigenti;
12. decide sulle istanze di ricorso circa i provvedimenti disciplinari irrogati dalla Giunta Esecutiva Nazionale. Le istanze devono essere presentate al Consiglio Nazionale entro 60 gg. dalla data del ricevimento del provvedimento;
13. nomina, su proposta della Giunta Esecutiva Nazionale, i componenti dei Gruppi di Lavoro Tematici e dei suoi coordinatori;
14. ha la facoltà di decidere integrazioni o modifiche allo Statuto limitatamente al recepimento di intervenute novità normative vincolanti;
15. delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge.

Il Consiglio Nazionale, su proposta della Giunta Esecutiva Nazionale, ha la facoltà di organizzare la Conferenza Organizzativa di metà mandato, individuandone le modalità di partecipazione.

In caso di “vacatio” della carica di Presidente Nazionale ed in assenza del Vicepresidente Nazionale, il componente più anziano di età della Giunta Esecutiva Nazionale ne assume le veci fino alla celebrazione del Congresso Nazionale Straordinario.

Le funzioni di Segretario delle riunioni del Consiglio Nazionale sono esercitate dal Segretario Nazionale o, in sua assenza, dal Consigliere Nazionale più giovane di età.

Art. 10 - Giunta Esecutiva Nazionale

La Giunta Esecutiva Nazionale è l'organo amministrativo di ANBIMA.

È convocata dal Presidente Nazionale almeno una volta al mese.

La Giunta Esecutiva Nazionale è composta da:

- a) Presidente Nazionale;
- b) Vicepresidente Nazionale;
- c) Segretario Nazionale;
- d) Componenti eletti dal Consiglio Nazionale.

Alle riunioni della Giunta Esecutiva Nazionale, che possono svolgersi in modalità telematica, partecipano, se convocati, senza diritto di voto, il Tesoriere Nazionale e l'Organo di Controllo.

Ove necessario e su invito del Presidente Nazionale, possono partecipare, sempre senza diritto di voto, i coordinatori dei Gruppi di Lavoro Tematici e gli esperti in specifiche discipline.

Le funzioni di Segretario delle riunioni della Giunta Esecutiva Nazionale sono esercitate dal Segretario Nazionale o, in sua assenza, dal componente più giovane di età.

La Giunta Esecutiva Nazionale:

- a) delibera su tutti gli affari dell'ANBIMA a norma di Statuto, regolandone l'attività finanziaria ed organizzativa che porterà all'approvazione del Consiglio Nazionale;
- b) attua, gestisce e controlla i progetti le iniziative relative ai progetti approvati dal Consiglio Nazionale nel piano delle attività istituzionali;
- c) propone al Consiglio Nazionale l'istituzione di: Commissioni, Gruppi di Lavoro e Comitati Tecnici, finalizzati all'esame e alla risoluzione di determinati problemi e all'attuazione di compiti specifici;
- d) approva preliminarmente, prima di sottoporli alla ratifica definitiva del Consiglio Nazionale, eventuali accordi, convenzioni o contratti collettivi stipulati con Enti, Istituzioni, Associazioni ed Organizzazioni in genere;
- e) predispone ed approva le proposte di Bilancio consuntivo e preventivo nonché – qualora si verifichino le condizioni previste dalla vigente normativa – la proposta del Bilancio Sociale, che saranno sottoposti successivamente all'approvazione prima dell'Organo di Controllo e poi del Consiglio Nazionale.
- f) espleta ogni altro incarico conferitogli dallo Statuto, dal Regolamento e dalle deliberazioni assembleari;
- g) ha l'obbligo di comunicare ai Consiglieri Nazionali tutte le deliberazioni adottate;
- h) adotta, su proposta del Collegio Nazionale dei Probiviri, nei confronti dei Soci e delle Strutture Territoriali e, secondo la gravità della inadempienza, i provvedimenti disciplinari consistenti in:
 - richiamo;
 - sanzioni;
 - commissariamento delle Strutture Territoriali, nel caso venissero rilevati comportamenti degli amministratori non conformi a quanto previsto dalla legge; il commissario avrà un incarico di un semestre, rinnovabile di un altro semestre;
 - esclusione dei soci.

I provvedimenti suddetti, riguardanti i soci persone fisiche, hanno efficacia solo all'interno di ANBIMA.

I provvedimenti, riguardante i soci persone fisiche, verranno comunque comunicati sia agli interessati che alla UdB di appartenenza.

La riunione della Giunta Esecutiva Nazionale sarà valida con la presenza della maggioranza dei suoi componenti.

In caso di “vacatio” del Vicepresidente Nazionale o del Segretario Nazionale, il Presidente Nazionale propone al Consiglio Nazionale di trasferire temporaneamente le funzioni di loro competenza agli altri componenti della Giunta Esecutiva Nazionale che ne assumono le veci fino alla celebrazione del consequenziale Congresso Nazionale Straordinario.

Art. 11 - Presidente Nazionale

Il Presidente Nazionale è il Legale Rappresentante dell'ANBIMA e viene eletto dal Congresso Nazionale Ordinario o dal Congresso Nazionale Straordinario con voto a scrutinio segreto e a maggioranza relativa; dura in carica per 4 anni ed è rieleggibile

Il Presidente Nazionale:

1. convoca e presiede il Consiglio Nazionale e la Giunta Esecutiva Nazionale previa formulazione dell'Ordine del Giorno e vigila sulla esecuzione delle delibere adottate;
2. è tenuto a far rispettare la Previsione di Spesa Annuale ordinaria approvata in Consiglio Nazionale;
3. autorizza le spese straordinarie a carattere di urgenza;
4. ha la legale rappresentanza, anche giudiziale, dell'ANBIMA Nazionale e può nominare, previa approvazione della Giunta Esecutiva Nazionale, avvocati e procuratori per assistere e difendere l'ANBIMA in ogni lite, attiva e passiva, davanti a qualsiasi giurisdizione e in qualsiasi procedura arbitrale o amministrativa informandone il Consiglio Nazionale;
5. ha i più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione in particolare, a seguito di autorizzazione del Consiglio Nazionale, di:
 - obbligare cambiariamente l'Associazione;
 - concedere garanzie personali o reali (o la loro cancellazione, postergazione e surrogazione);
 - compiere presso gli Istituti di credito qualsiasi operazione bancaria anche allo scoperto, richiedere ed utilizzare fidi;
 - transigere e compromettere in arbitrati anche amichevoli e compositori;
 - autorizzare e compiere qualsiasi operazione presso uffici pubblici e privati;
6. può nominare, dopo approvazione della Giunta Esecutiva Nazionale, anche fra i non soci, consulenti ed esperti con il compito di affiancarlo e coadiuvarlo nella sua attività;
7. ha facoltà di assistere, in proprio o per delega, alle Assemblee dei Congressi Territoriali;
8. cura le relazioni con le Istituzioni e gli Enti esterni all'Associazione;
9. svolge il ruolo di Direttore Responsabile della rivista "Risveglio Musicale".

Il Consiglio Nazionale, con il parere favorevole di almeno i 2/3 degli aventi diritto di voto, può votare una mozione di sfiducia al Presidente Nazionale, in caso di gravi inadempienze ai doveri istituzionali, attivando le procedure per l'indizione di un nuovo Congresso Nazionale Straordinario.

Art. 12 - Vicepresidente Nazionale

Il Vicepresidente Nazionale è eletto dal Congresso Nazionale ed è Componente della Giunta Esecutiva Nazionale.

Egli dura in carica fino alla decadenza del mandato del Presidente Nazionale. Sostituisce il Presidente Nazionale in caso di sua assenza o di impedimento.

Cura le relazioni interne all'Associazione e coordina le strutture associative territoriali.

Gli sono inoltre delegate tutte quelle funzioni che il Presidente Nazionale ritiene opportuno attribuirgli.

Art. 13 - Segretario Nazionale

Il Segretario Nazionale è eletto dal Congresso Nazionale ed è componente della Giunta Esecutiva Nazionale.

Egli dura in carica fino alla decadenza del mandato del Presidente Nazionale.

Il Segretario esplica la sua attività per realizzare gli obiettivi e i programmi degli Organi Centrali, operando in stretta collaborazione con il Presidente Nazionale.

In particolare, al Segretario Nazionale è delegata la responsabilità della struttura organizzativa: sovrintende all'organizzazione degli uffici; cura i rapporti con i collaboratori ed i consulenti interni ed esterni; è responsabile degli archivi (eccetto dei documenti di cui all'articolo 15: tenuta della cassa sociale, dei registri e delle scritture contabili) e della gestione dei servizi dell'ANBIMA.

Sono compiti specifici del Segretario Nazionale:

- a) dirigere il servizio della Segreteria Nazionale ANBIMA e sovrintendere alle attività organizzative dell'infrastruttura ANBIMA Nazionale;
- b) provvedere alla stesura dei verbali delle riunioni nazionali provvedendone l'invio agli interessati nel tempo più breve possibile, ove non altrimenti disposto;

- c) raccordare e coordinare, di intesa con il Vicepresidente Nazionale, i rapporti con le Segreterie Regionali, anche attivando una rete uniforme di intercomunicazione;
- d) inviare ai componenti del Consiglio Nazionale il Bilancio di Esercizio predisposto ed approvato dalla Giunta Esecutiva Nazionale;
- e) inviare la Previsione di Gestione Nazionale ai Componenti il Consiglio Nazionale;
- f) inoltrare, dopo l'approvazione definitiva, copia della Previsione di Gestione Nazionale e del Rendiconto Consuntivo Nazionale ai Componenti il Consiglio Nazionale.

Art. 14 - Coordinatori di Area Territoriale

I tre Coordinatori di Area Territoriale sono eletti, per aree territoriali di competenza (Nord, Centro, Sud e Isole), dai Presidenti Regionali dell'area di appartenenza.

Nominano al proprio interno un coordinatore.

Essi durano in carica fino alla decadenza del mandato del Presidente Nazionale.

I Coordinatori di Area Territoriale:

- a) curano le relazioni fra le Regioni appartenenti all'Area Territoriale di competenza;
- b) facilitano la realizzazione di iniziative, manifestazioni e progetti a livello interregionale, sostenendo l'azione sinergica fra le regioni appartenenti alla stessa area territoriale;
- c) rilevano, in collaborazione con i Presidenti Regionali dell'area, i bisogni associativi necessari per lo sviluppo e la diffusione dell'ANBIMA sui territori di competenza, facendosene interpreti presso la Giunta Esecutiva Nazionale;
- d) curano, coordinandosi con il Vicepresidente Nazionale e con la collaborazione dei Presidenti Regionali dell'area, la diffusione e l'applicazione delle politiche associative e delle direttive gestionali emanate dalla Giunta Esecutiva Nazionale.

Art. 15 - Tesoriere Nazionale

È facoltà del Presidente Nazionale, sentito il parere della Giunta Esecutiva Nazionale, di avvalersi della figura del Tesoriere Nazionale.

Il Tesoriere è nominato dal Consiglio Nazionale su proposta del Presidente Nazionale, tra i soci.

Egli dura in carica fino alla decadenza del mandato del Presidente Nazionale, salvo provvedimento di rimozione votato dal Consiglio Nazionale per inadempienza o giustificato motivo.

Il Tesoriere è responsabile della tenuta della cassa sociale, dei registri e delle scritture contabili.

Fornisce al Presidente Nazionale, al Segretario Nazionale e alla Giunta Esecutiva Nazionale informazioni circa la situazione economica dell'Associazione.

Fornisce alla Giunta Nazionale tutti i dati necessari per la compilazione del Bilancio di Esercizio e di Previsione.

Rende fruibile presso l'Ufficio Nazionale almeno quindici giorni prima la riunione del Consiglio Nazionale, la documentazione a supporto del Bilancio di Esercizio Consuntivo.

È tenuto, su richiesta, a dare tutte le informazioni che necessitano all'eventuale Organo di Controllo.

Provvede ad effettuare i pagamenti autorizzati dal Segretario Nazionale se riferiti alla gestione ordinaria e autorizzati dal Presidente Nazionale se riferiti alla gestione ordinaria e straordinaria.

In caso di mancata nomina o di impedimento del Tesoriere Nazionale, le funzioni attribuite al suo ruolo vengono espletate, previa proposta del Presidente Nazionale ed approvazione del Consiglio Nazionale, da un componente della Giunta Esecutiva Nazionale.

Art. 16 - Organo di Controllo

L'organo di controllo, qualora costituito, è formato da 3 (tre) membri, nominati dal Consiglio Nazionale, e scelti anche tra i non associati. Almeno uno dei suoi membri deve essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 2397, comma 2, del Codice civile.

L'organo di controllo rimane in carica fino al Congresso Nazionale successivo. Esso nomina al proprio interno un Presidente.

Delle proprie riunioni l'organo di controllo redige verbale, il quale va poi trascritto nell'apposito libro delle adunanze e delle deliberazioni di tale organo, conservato nella sede dell'Associazione.

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più membri dell'organo di controllo decadano dall'incarico prima della scadenza del mandato, si provvede alla sostituzione degli stessi tramite una nuova nomina da parte del Consiglio Nazionale.

I membri dell'organo di controllo, a cui si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere indipendenti ed esercitare le loro funzioni in modo obiettivo ed imparziale.

Sono compiti dell'organo di controllo:

- a) vigilare sull'osservanza della legge e dello Statuto, e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- b) vigilare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell'Associazione, e sul suo concreto funzionamento;
- c) esercitare il controllo contabile;
- d) esercitare compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, con particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del Codice del Terzo settore;
- e) attestare che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali di cui all'art.14 dello stesso Codice;
- f) partecipare alle riunioni del Consiglio Nazionale, alle quali presenta la relazione annuale sul bilancio di esercizio; può partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni della Giunta Esecutiva Nazionale.

Nei casi previsti dall'art.31, c.1, del Codice del Terzo settore, l'organo di controllo può esercitare anche la revisione legale dei conti. In tal caso l'organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

L'organo di controllo ha diritto di accesso alla documentazione dell'Associazione rilevante ai fini dell'espletamento del proprio mandato.

Può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e controllo e, a tal fine, può chiedere al tesoriere notizie sull'andamento economico e alla Giunta Esecutiva Nazionale sull'andamento gestionale e sociale dell'associazione.

Art. 17 - Collegio Nazionale dei Probiviri

Il Collegio Nazionale dei Probiviri è eletto, con voto a scrutinio segreto, dal Congresso Nazionale Ordinario.

Il Collegio Nazionale dei Probiviri è formato da 5 componenti:

- 3 componenti effettivi;
- 2 componenti supplenti.

Nella seduta di insediamento, indetta dal Probiviro risultato primo degli eletti, il Collegio Nazionale dei Probiviri elegge nel suo interno il proprio Presidente.

Il Collegio Nazionale dei Probiviri ha i seguenti compiti:

1. regola conflitti di competenza ed ogni altra controversia che coinvolgano la Struttura Nazionale e le Strutture Territoriali dell'ANBIMA;
2. interviene, su richiesta dei Soci e delle Strutture Territoriali e Nazionale, per dirimere particolari controversie riguardanti la disciplina associativa;
3. si pronuncia su ogni altro ricorso riguardante questioni associative non contemplate nel presente Statuto o nelle normative attinenti le attività degli associati o delle Strutture Territoriali ANBIMA;
4. propone alla Giunta Esecutiva Nazionale l'adozione di provvedimenti disciplinari nei confronti dei componenti le Strutture Territoriali e Nazionale e dei Soci che hanno recato discredito all'immagine dell'ANBIMA;
5. si pronuncia in via definitiva sui ricorsi avverso le delibere adottate e ritenute non conformi allo statuto e alle leggi vigenti.

Il Presidente del Collegio Nazionale dei Probiviri può partecipare, se invitato e senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Nazionale.

Il Collegio Nazionale dei Probiviri si riunisce, su convocazione del suo Presidente, ogni qualvolta si ritenga necessario ed in accordo con il Presidente Nazionale.

Le riunioni del Collegio Nazionale dei Probiviri sono valide con la presenza di almeno due componenti effettivi.

Art. 18 - Gruppi di Lavoro Tematici

È facoltà del Consiglio Nazionale nominare, su proposta della Giunta Esecutiva Nazionale, Gruppi di Lavoro Tematici per affrontare specifici argomenti nel campo culturale, giuridico, fiscale e organizzativo afferenti allo sviluppo degli obiettivi istituzionali dell'Associazione.

Il Consiglio Nazionale, nel formare i Gruppi di Lavoro Tematici, identifica i suoi componenti ed il suo coordinatore, stabilisce gli obiettivi e le modalità, definisce i tempi di lavoro e la durata.

I componenti dei Gruppi di Lavoro Tematici possono anche essere esperti tecnici non associati all'ANBIMA.

TITOLO III – Strutture Territoriali

Art. 19 - Articolazione dell'ANBIMA

L'ANBIMA, sul territorio nazionale, è organizzata attraverso Strutture Territoriali (Regionali – Provinciali – Interregionali – Interprovinciali) che assumono la rappresentanza delle Unità di Base iscritte all'ANBIMA aventi sede legale nel territorio di riferimento.

Per poter procedere alla costituzione di una Struttura Regionale è necessario che sul territorio regionale, nei due anni antecedenti al congresso regionale, risultino iscritte al 30 giugno almeno 15 Unità di Base.

Parimenti, per poter procedere alla costituzione di una Struttura Provinciale è necessario che sul territorio provinciale, nell'anno antecedente e corrente al congresso provinciale, risultino iscritte al 30 giugno almeno 10 Unità di Base.

Al fine della costituzione delle Strutture Regionali, il Consiglio Nazionale può valutare l'accorpamento di più territori regionali autorizzando la creazione di Strutture Interregionali.

Allo stesso modo, al fine della costituzione delle Strutture Provinciali, il Consiglio Regionale può valutare l'accorpamento di più territori provinciali autorizzando la creazione di Strutture Interprovinciali.

Nel caso in cui, durante il quadriennio di mandato, si verificassero le condizioni sopra citate su territori in cui non esistano già le Strutture Territoriali, la Giunta Esecutiva Nazionale può autorizzare la celebrazione del congresso elettivo territoriale. La struttura territoriale eletta rimarrà in carica fino alla conclusione del quadriennio di mandato dell'Associazione.

Se, una volta costituite le strutture territoriali, il numero delle Unità di base associate diviene inferiore a quello minimo stabilito dal presente articolo ed esso non viene integrato entro un anno, il Consiglio Nazionale (per le Regioni) e il Consiglio Regionale (per le Province) promuoveranno la fusione con le strutture territoriali limitrofe o lo scioglimento delle strutture interessate.

Le Strutture Territoriali hanno il compito di attuare gli scopi e le finalità dell'Associazione attraverso l'aggregazione ed il coinvolgimento dei soci e delle Unità di Base.

Le Strutture Territoriali, al fine di valorizzare il patrimonio culturale locale, organizzano iniziative e manifestazioni armonizzando gli obiettivi definiti dal Consiglio Nazionale con i bisogni espressi dal territorio.

Le Strutture Territoriali hanno inoltre il compito di:

- a) rappresentare gli interessi complessivi dei soci davanti alle Istituzioni Pubbliche e private;
- b) fungere da strutture di coordinamento, attivando a livello regionale e provinciale un efficiente servizio di segreteria;
- c) attivare servizi di consulenza, promozione ed assistenza per le Unità di Base. L'organizzazione delle Strutture Territoriali è affidata ai Consigli presieduti da un Presidente, eletto nei rispettivi Congressi Territoriali.

La partecipazione alle riunioni delle strutture territoriali, a discrezione del Presidente di competenza, possono realizzarsi anche attraverso l'ausilio di strumenti di videoconferenza.

Le Strutture Territoriali sono dotate di autonomia gestionale e finanziaria secondo le norme previste dal regolamento organico associativo; a loro viene destinata annualmente una quota del tesseramento associativo nella misura stabilita dal Consiglio Nazionale.

Le Strutture Territoriali assumono la denominazione composta dall'acronimo ANBIMA seguito dalla denominazione della localizzazione territoriale regionale o provinciale e dall'acronimo APS, qualora iscritte al RUNTS.

Art. 20 - Organi Territoriali

Gli Organi Territoriali dell'ANBIMA sono:

- 1) il Congresso Territoriale;
- 2) il Consiglio Territoriale;
- 3) il Presidente Territoriale;
- 4) il Vicepresidente Territoriale;
- 5) l'eventuale Giunta Esecutiva Territoriale;
- 6) l'eventuale Segretario Territoriale;
- 7) l'eventuale Organo di Controllo Territoriale;
- 8) gli eventuali Commissari Territoriali.

Art. 21 - Congressi Territoriali

I Congressi Territoriali Ordinari hanno il compito di definire le direttive per la realizzazione degli scopi sociali, per l'approvazione della programmazione e per l'elezione degli Organi Territoriali.

Il Congresso Territoriale Ordinario viene indetto ogni quattro anni dal Presidente di competenza secondo l'Ordine del Giorno approvato dal Consiglio Territoriale.

Il Congresso Territoriale Straordinario è convocato:

- a) dietro richiesta sottoscritta da almeno il 75% dei Consiglieri Territoriali;
- b) dietro richiesta di almeno il 75% dei delegati al congresso nominati dalle Unità di Base regolarmente associate nel territorio di riferimento.

Al Congresso Territoriale prendono parte con diritto di voto i Delegati nominati dalle Unità di Base secondo le modalità previste dal Regolamento Congressuale.

La riunione del Congresso Territoriale Ordinario è valida in prima convocazione con la presenza di almeno due terzi dei componenti ed in seconda convocazione con qualsiasi numero di presenti, le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti.

Partecipano inoltre, soltanto con diritto di parola, i componenti dei rispettivi Consigli Territoriali e, nel caso del Congresso Regionale, i Consiglieri Nazionali.

Il Congresso Territoriale Ordinario esamina e discute la relazione quadriennale morale ed organizzativa presentata dal Presidente di riferimento.

Il Congresso Territoriale elegge:

- 1) il Presidente;
- 2) il Vicepresidente;
- 3) i Consiglieri.

I Congressi Regionali e Interregionali eleggono inoltre:

- 4) i Delegati al Congresso Nazionale;
- 5) i Consiglieri Nazionali scelti fra i delegati al Congresso Nazionale, con le modalità stabilite dal Regolamento dei Congressi.

Il Congresso Territoriale Straordinario è indetto dal Consiglio Territoriale di riferimento, che ne dispone l'Ordine del Giorno.

Il Congresso Territoriale Straordinario delibera l'eventuale trasformazione, fusione e scissione, scioglimento e liquidazione, disponendo circa la destinazione del patrimonio in conformità da quanto disposto dal CTS.

Per la validità del Congresso Territoriale Straordinario è richiesta la presenza, anche per delega, di almeno i tre quarti dei delegati al Congresso Territoriale Ordinario di riferimento.

Le deliberazioni del Congresso Territoriale Straordinario sono valide con voti favorevoli pari alla metà più uno degli aventi diritto al voto.

Art. 22 - Consigli Territoriali

I Consigli Territoriali sono composti da:

Componenti con diritto di voto

- a) Il Presidente Territoriale;
- b) Il Vicepresidente Territoriale;
- c) L'eventuale Segretario Territoriale;
- d) I Consiglieri Territoriali;

Componenti senza diritto di voto

- e) Gli eventuali Commissari;
- f) I Consiglieri Nazionali eletti nella regione;
- g) L'eventuale Organo di Controllo;
- h) Gli eventuali esperti nelle discipline musicali, giuridiche, amministrative e culturali appositamente invitati.

Il Consiglio Territoriale è convocato dal Presidente almeno due volte l'anno e ogni qualvolta ne sia fatta richiesta da almeno il 60% dei suoi componenti effettivi. Si applicano i quorum previsti per il Consiglio Nazionale.

Il Consiglio Territoriale nella prima riunione post-Congresso elegge fra i componenti del Consiglio stesso il Segretario Territoriale, se ritenuto necessario. Il Consiglio Territoriale, laddove sia ritenuto opportuno, elegge altresì fra i componenti del Consiglio stesso i membri della Giunta Esecutiva Territoriale.

Il Consiglio Territoriale nomina l'eventuale Organo di Controllo. Il Consiglio Territoriale:

- 1) approva annualmente la Previsione di Gestione ed il Rendiconto Consuntivo dopo aver analizzato la relazione finanziaria;
- 2) promuove il miglioramento organizzativo, associativo e funzionale delle Unità di Base e lo sviluppo dell'ANBIMA sul territorio anche attraverso l'istituzione di specifici servizi rivolti ai soci;
- 3) delibera circa la costituzione di Gruppi di Lavoro Tematici e le eventuali nomine di incarichi specifici;
- 4) convoca il Congresso Territoriale fissandone data, sede, e Ordine del Giorno;
- 5) dichiara decaduti i Consiglieri Territoriali dimissionari, assenteisti e deceduti;
- 6) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti.

Le funzioni di Segretario del Consiglio Territoriale sono esercitate dal Segretario Territoriale o, in sua mancanza, da altro componente del Consiglio Territoriale nominato dal Consiglio stesso.

Art. 23 - Presidente Territoriale

Il Presidente Territoriale è eletto dal Congresso di riferimento con voto a scrutinio segreto; dura in carica quattro anni o comunque fino alla celebrazione dei Congressi Ordinari associativi, ed è rieleggibile.

Il Presidente Territoriale:

1. è il Legale Rappresentante dell'ANBIMA nell'ambito del proprio Territorio e in tale veste opera per obiettivi coerenti con i fini statutari;
2. convoca e presiede il Consiglio Territoriale e l'eventuale Giunta Esecutiva Territoriale;
3. ha la legale rappresentanza, anche giudiziale, dell'ANBIMA Territoriale e può nominare, previa approvazione della Giunta Esecutiva Territoriale laddove eletta, avvocati e procuratori per assistere e difendere l'ANBIMA Territoriale in ogni lite, attiva e passiva, davanti a qualsiasi giurisdizione e in qualsiasi procedura arbitrale o amministrativa informandone il Consiglio Territoriale;
4. ha poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Organo Territoriale e in particolare, a seguito di autorizzazione del Consiglio Territoriale, di:
 - obbligare cambiariamente l'Associazione;
 - concedere garanzie personali o reali (o la loro cancellazione, postergazione e surrogazione);
 - compiere presso gli Istituti di credito qualsiasi operazione bancaria anche allo scoperto, richiedere ed utilizzare fidi;
 - transigere e compromettere in arbitrati anche amichevoli e compositori;
 - autorizzare e compiere qualsiasi operazione presso uffici pubblici e privati;
5. può nominare, dopo approvazione del Consiglio Territoriale, consulenti ed esperti con il compito di affiancarlo e coadiuvarlo nella sua attività;
6. mantiene e cura i rapporti con gli Enti e le Istituzioni territoriali di riferimento per la necessaria collaborazione nel perseguimento dei fini istituzionali e ne è responsabile sotto l'aspetto giuridico ed economico;
7. firma tutti gli atti e quietanza eventuali contributi o altri finanziamenti assegnati all'ANBIMA Territoriale di riferimento da Enti Pubblici e privati.

Il Presidente Territoriale, in caso di dimissioni, assenza, impedimento definitivo o di durata superiore a sei mesi consecutivi, viene dichiarato decaduto dall'incarico dal Consiglio Territoriale e sostituito dal Vicepresidente.

Altresì, il Consiglio Territoriale, con il parere favorevole di almeno il 60% dei suoi componenti, può votare una mozione di sfiducia al Presidente Territoriale, in caso di gravi inadempienze ai doveri istituzionali, attivando le procedure per l'indizione di un nuovo Congresso Territoriale Straordinario.

Il Presidente Territoriale Provinciale o Interprovinciale deve provvedere ad inviare alla Struttura Territoriale Regionale di riferimento, nei modi e nei tempi stabiliti dal Regolamento Organico Associativo, il rendiconto consuntivo del precedente anno, la previsione economica approvata dal Consiglio Provinciale o Interprovinciale.

Il Presidente Territoriale Regionale o Interregionale, oltre agli obblighi previsti per l'eventuale iscrizione al RUNTS, deve inviare ad ANBIMA, nei modi e nei tempi stabiliti dal Regolamento Organico Associativo, i rendiconti territoriali consuntivi del precedente anno, le previsioni economiche territoriali dell'anno successivo approvate dai rispettivi consigli.

Il ritardato invio di tale documentazione ad ANBIMA provoca l'interruzione dei trasferimenti delle quote associative.

Art. 24 - Vicepresidente Territoriale

Il Vicepresidente Territoriale è eletto dal Congresso Territoriale di riferimento.

Egli dura in carica fino alla decadenza del mandato del Presidente Territoriale di riferimento.

Sostituisce il Presidente Territoriale in caso di sua assenza o di impedimento.

Gli sono inoltre delegate tutte quelle funzioni che il Consiglio Territoriale ritiene opportuno attribuirgli.

In caso di "vacatio" del Vicepresidente Territoriale, il Consiglio Territoriale può trasferire temporaneamente le funzioni di competenza ad uno dei componenti del Consiglio stesso che ne assume le veci fino alla celebrazione del conseguenziale Congresso Territoriale Straordinario.

Art. 25 - Segretario Territoriale

Il Consiglio Territoriale, qualora ritenuto necessario, può eleggere il Segretario Territoriale. Egli dura in carica fino alla decadenza del mandato del Presidente Territoriale di riferimento.

Il Segretario Territoriale può svolgere anche funzione di Tesoriere.

Il Segretario Territoriale esplica la sua attività per realizzare gli obiettivi e i programmi degli Organi Centrali, operando in stretta collaborazione con il Presidente Territoriale di riferimento.

In particolare, al Segretario Territoriale è delegata la responsabilità della struttura organizzativa: sovrintende all'organizzazione degli uffici; cura i rapporti con i collaboratori ed i consulenti interni ed esterni; è responsabile degli archivi e della gestione dei servizi dell'ANBIMA Territoriale.

Sono compiti specifici del Segretario Territoriale:

- a) dirigere e coordinare il servizio di Segreteria dell'ANBIMA Territoriale;
- b) inviare le convocazioni dei Consigli ed i conseguenti verbali e materiali allegati;
- c) assistere alle sedute del Consiglio e della eventuale Giunta Esecutiva Territoriale, curando la compilazione dei relativi verbali;
- d) inviare la Previsione di Gestione ed il Rendiconto Consuntivo ai Consiglieri Territoriali;

In caso di sua assenza alle riunioni di Consiglio Territoriale o Giunta Esecutiva Territoriale verrà sostituito nella funzione di verbalizzante da altro componente proposto dal Presidente.

In caso di mancata elezione del Segretario Territoriale le sue funzioni sono assunte dal Presidente Territoriale che potrà delegarle ai componenti del Consiglio Territoriale.

Art. 26 - Giunta Esecutiva Territoriale

La Giunta Esecutiva Territoriale, qualora ritenuta necessaria, è nominata dal Consiglio Territoriale.

La Giunta Esecutiva Territoriale è composta dal Presidente Territoriale, dal Vicepresidente Territoriale e da almeno un ulteriore membro eletto fra i componenti del Consiglio Territoriale.

La Giunta Esecutiva Territoriale:

- a) è l'organo operativo del Consiglio Territoriale;
- b) è convocata dal Presidente Territoriale;
- c) può adottare provvedimenti di carattere urgente anche di natura economica, previa ratifica del Consiglio;
- d) predispone, nell'ambito delle proprie attribuzioni, piani di sviluppo e di promozione dell'ANBIMA Territoriale;
- e) può avvalersi per la propria attività della collaborazione di esperti dei vari settori;
- f) redige il rendiconto consuntivo dell'anno precedente ed il bilancio di previsione.

Il Tesoriere, qualora nominato, presenzia senza diritto di voto alle riunioni della Giunta Esecutiva Territoriale.

Le funzioni del Tesoriere Territoriale sono le medesime assegnate al Tesoriere Nazionale, esplicitate all'art. 15 del presente Statuto.

In caso di mancata nomina del Tesoriere Territoriale, le sue funzioni vengono svolte dal Segretario Territoriale se previsto, oppure delegate ad un componente della Giunta Esecutiva Territoriale.

Le funzioni di Segretario della Giunta Esecutiva Territoriale sono esercitate dal Segretario Territoriale, che cura e redige l'apposito verbale.

Art. 27 - Organo di Controllo Territoriale

L'organo di Controllo, qualora nominato dal Consiglio Territoriale, ai sensi dell'art. 30 ex d.lgs. 117/17, è formato da componenti scelti anche fra non associati.

Almeno uno dei suoi membri deve essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 2397, comma 2, del Codice civile.

L'organo di controllo rimane in carica fino al Congresso Territoriale successivo. Esso nomina al proprio interno un Presidente.

Delle proprie riunioni l'organo di controllo redige verbale, il quale va poi trascritto nell'apposito libro delle adunanze e delle deliberazioni di tale organo, conservato nella sede della struttura Territoriale.

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più membri dell'organo di controllo decadano dall'incarico prima della scadenza del mandato, si provvede alla sostituzione degli stessi tramite una nuova nomina da parte del Consiglio Territoriale.

I membri dell'organo di controllo, a cui si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere indipendenti ed esercitare le loro funzioni in modo obiettivo ed imparziale.

Sono compiti dell'organo di controllo:

- a) vigilare sull'osservanza della legge e dello Statuto, e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- b) vigilare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell'Associazione, e sul suo concreto funzionamento;
- c) esercitare il controllo contabile;
- d) esercitare compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del Codice del Terzo settore;
- e) attestare che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali di cui all'art. 14 dello stesso Codice.
- f) partecipare alle riunioni dell'Assemblea, alle quali presenta la relazione annuale sul bilancio di esercizio; ha il diritto di partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio direttivo.

Nei casi previsti dall'art. 31, c.1, del Codice del Terzo settore, l'organo di controllo territoriale può esercitare anche la revisione legale dei conti. In tal caso l'organo di controllo territoriale è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

L'organo di controllo territoriale ha diritto di accesso alla documentazione della Struttura Territoriale rilevante ai fini dell'espletamento del proprio mandato. Può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e controllo e, a tal fine, può chiedere all'eventuale Tesoriere Territoriale e/o al Consiglio Territoriale notizie sull'andamento economico e al consiglio territoriale sull'andamento gestionale e sociale della struttura territoriale.

TITOLO IV – Norme Generali

Art. 28 - Qualifiche Onorarie

Il Consiglio Nazionale, su proposta della Giunta Esecutiva Nazionale, può conferire l'alto riconoscimento di Presidente Emerito e Consigliere Emerito; agli ex Presidenti Nazionali e Territoriali dell'ANBIMA ed eccezionalmente, ad altri soci che hanno acquisito particolari meriti in attività a favore dell'ANBIMA.

I Presidenti Emeriti e i Consiglieri Emeriti, se invitati, hanno facoltà di assistere, senza diritto di voto, alle riunioni del Congresso Nazionale Ordinario, Straordinario e del Consiglio Nazionale.

Tali Qualifiche Onorarie possono essere previste anche a livello Territoriale.

Art. 29 - Organo Informativo

Organo ufficiale informativo dell'ANBIMA è la Rivista "Risveglio Musicale", che è gestita da un Comitato di Redazione, nominato in base all'art. 9 dello Statuto.

La rivista è associata alla USPI (Unione Stampa Periodica Italiana).

L'eventuale cambiamento della denominazione della rivista non costituisce modifica allo Statuto sociale.

Art. 30 - Incompatibilità

A tutte le cariche sociali previste dal presente Statuto sono eleggibili tutti i soci dell'ANBIMA. Per accedere alle cariche sociali nazionali e territoriali il socio dovrà essere iscritto, oltre che per l'anno in corso di svolgimento dei rispettivi Congressi, anche per almeno i due anni precedenti.

La carica di componente i Consigli Nazionale e Territoriale è incompatibile con la mansione di componente dell'Organo di Controllo e dei Probiviri.

Gli incarichi elettivi degli Organi Centrali dell'ANBIMA possono essere assunti da chi ricopre non più di un altro incarico elettivo a livello regionale e provinciale.

La mansione di componente dell'Organo di Controllo Nazionale è incompatibile con la contemporanea presenza nell'Organo di Controllo Territoriale.

Sono infine incompatibili tutte le cariche esecutive ANBIMA a livello nazionale, regionale e provinciale per coloro che svolgono attività dirette o indirette a carattere commerciale contrastanti con gli scopi statutari o che, comunque, svolgano attività commerciali afferenti al settore musicale e bandistico; inoltre l'incompatibilità, con cariche politiche elettive o nominative a livello nazionale, regionale e provinciale, esiste nel caso di equivalente elezione nelle relative strutture Nazionale e Territoriali.

Qualsiasi socio, pertanto, dovrà sottoscrivere a tal proposito, all'atto dell'assunzione di un incarico istituzionale all'interno dell'ANBIMA, un'autocertificazione di non ricorrenza di tali presupposti di incompatibilità e la documentazione prevista dal d.lgs. 117/17 e succ. mod.

Inoltre, sono incompatibili le cariche elettive dei soci nel momento in cui costoro svolgano attività in seno ad altre Associazioni di settore concorrenziali all'ANBIMA.

Per ogni ulteriore incompatibilità qui non contemplata si fa riferimento a quanto disposto dal Codice Civile.

Art. 31 - Decadenza

I componenti degli Organi Centrali e Territoriali elettivi decadono e non sono più rieleggibili per il mandato in corso qualora non partecipino a tre riunioni consecutive dell'organo di appartenenza, salvo comprovati motivi giustificati al Presidente dell'Organo di riferimento.

Decadono inoltre automaticamente e non sono più rieleggibili per il mandato in corso qualora non abbiano rinnovato la tessera associativa nei tempi previsti dal Regolamento Organico Associativo.

La decadenza sarà deliberata dall'Organo di riferimento.

Art. 32 - Patrimonio Sociale

Il Patrimonio di ANBIMA e delle Strutture Territoriali è costituito da: beni mobili ed immobili pervenuti in proprietà per acquisto, lascito, donazione o altro titolo.

Le entrate sono costituite da:

- a) quote sociali annuali;
- b) proventi derivanti da attività d'interesse generale;
- c) proventi derivanti da attività secondarie e strumentali, ai sensi dell'art. 6 del D.lgs. 117/2017 e ss.mm.;
- d) contributi e finanziamenti erogati da Enti Pubblici e Privati;
- e) donazioni liberali e lasciti da privati;
- f) proventi derivanti dalla gestione economica del patrimonio;
- g) proventi derivanti dalla gestione diretta di attività, servizi, iniziative e progetti;
- h) erogazioni liberali;
- i) raccolte fondi.

Tutto il patrimonio è destinato alla realizzazione di finalità civiche solidaristiche e di utilità sociale come previsto dall'art. 8, comma 1 del CTS.

Eventuali avanzi di gestione verranno impegnati totalmente in attività istituzionali previste per l'anno successivo.

L'esercizio sociale si svolge dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi e riserve a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Art. 33 - Scioglimento e liquidazione

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio del Registro Unico Nazionale del Terzo settore di competenza, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo Settore secondo le disposizioni statutarie o dell'organo sociale competente o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale in conformità a quanto prescritto dall'art. 9 del d.lgs. 117/17 e succ. mod.

Lo scioglimento dell'ANBIMA potrà essere deliberato solo dal Congresso Nazionale Straordinario e solo se l'argomento è posto nel Programma-Ordine del Giorno.

La richiesta per la convocazione del Congresso Nazionale Straordinario, avente per oggetto lo scioglimento dell'ANBIMA, deve essere presentata da almeno i tre quarti dei delegati al Congresso Nazionale Ordinario di riferimento.

Per la validità del Congresso Nazionale Straordinario è richiesta la presenza, anche per delega, di almeno i tre quarti dei delegati al Congresso Nazionale Ordinario di riferimento.

La delibera di scioglimento dell'Associazione dovrà essere approvata con voti favorevoli pari alla metà più uno degli aventi diritto al voto.

Lo stesso Congresso Nazionale Straordinario nominerà altresì un liquidatore per la liquidazione del patrimonio sociale. Stessa modalità dovrà essere adottata per lo scioglimento delle Strutture Territoriali prevedendo la convocazione del Congresso Straordinario di riferimento adottando i quorum di partecipazione sopra descritti.

Art. 34 Disposizioni Finali

Per quanto non espressamente contemplato nel presente Statuto, valgono, in quanto applicabili, le norme del Codice Civile e le disposizioni di legge vigenti in materia ed in particolare quanto previsto d.lgs. 117/17 e succ. mod.

TITOLO V – Disposizioni Transitorie

Art. 35 Disposizioni Transitorie

Il presente Statuto diviene operativo all'atto della sua approvazione per quanto concerne l'adeguamento alle vigenti leggi e normative.

Entro sei mesi dall'approvazione dello Statuto il Consiglio Nazionale dovrà approvare, su proposta della Giunta Esecutiva Nazionale, il Regolamento Organico Associativo ed il Regolamento Congressuale.

Per quanto concerne la struttura associativa ed organizzativa, le norme riferite alle singole strutture centrale e territoriali saranno operative dopo i relativi congressi, che verranno celebrati con le modalità previste dal presente statuto.

Ferma restando la facoltà del Consiglio Nazionale di decidere integrazioni o modifiche allo Statuto di cui all'art. 9, al Consiglio Nazionale è altresì conferita la facoltà di decidere integrazioni o modifiche statutarie necessarie all'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.